

# Agenzie viaggio e turismo: il regime speciale dell'Iva

**BRESCIA** L'art. 74-ter, D.P.R. 633/1972, disciplina il particolare regime fiscale applicabile alle agenzie di viaggio e turismo, peraltro, modificato dall'art. 9, D.Lgs. 313/1997. Sotto il profilo soggettivo le disposizioni si applicano alle agenzie di viaggio e turismo, in possesso della prevista autorizzazione (di cui all'art. 9, L. 17.5.1983, n. 217), che organizzano e vendono in proprio o tramite mandatari con rappresentanza i pacchetti turistici (art. 2, D.Lgs. 17.3.1995, n. 111) ma tali regole valgono anche per gli organizzatori di giri turistici, ossia qualsiasi soggetto che pone in essere e mette a disposizione dei viaggiatori pacchetti turistici, mentre non si applica alle agenzie di viaggio che svolgono attività di mera intermediazione nei confronti dei clienti, cioè che agiscono in nome e per conto dei viaggiatori. Parimenti, se il pacchetto turistico è composto sia da prestazioni di terzi che da prestazioni proprie dell'organizzatore, questi può distinguere i corrispettivi e i costi afferenti i servizi resi con strutture proprie (assoggettandoli al regime ordinario Iva) da quelli afferenti i servizi resi da terzi (assoggettandoli regime speciale) o, in alternativa, separare le attività. Se si decide di optare per la separazione delle attività si deve tenere i registri separati per ogni attività, fatturare le operazioni con distinte serie numeriche, annotare distintamente le varie operazioni, liquidare separatamente l'imposta, ma presentare una dichiarazione annuale unitaria. Esaminando l'ambito territoriale, le operazioni delle agenzie di viaggio e turismo sono classificate nel seguente modo come operazioni effettuate all'interno del territorio comunitario, imponibili ad Iva, operazioni a favore del viaggiatore col ricorso ad altri soggetti, eseguite al di fuori del territorio della Comunità europea, non soggette ad Iva e infine prestazioni miste, cioè servizi resi dall'agenzia organizzatrice in parte nel territorio comunitario ed in parte al di fuori dello stesso, nei confronti delle quali la tassazione viene limitata soltanto ai servizi forniti dall'agenzia nell'ambito sulla base di criteri di imputazione proporzionale.

Maria Francesca Piemonte

GDB 17 LUGLIO '11